

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Parere n. 12/2009

nell' adunanza del 5 marzo 2009

composta dai seguenti magistrati:

Pres. Sez.	Mario Giulio Cesare Sancetta	Presidente
Cons.	Francesco Amabile	<i>relatore</i>
Cons.	Raffaele Del Grosso	
Cons.	Silvano Di Salvo	
Cons.	Corradino Corrado	
Cons.	Francesco Uccello	
I° Ref.	Laura Cafasso	

ha adottato la seguente deliberazione

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle SS.RR. del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota in data 1 dicembre 2008, n. 52905, con la quale il Sindaco del Comune di Giugliano in Campania (Prov. di Napoli) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 7/2009, con la quale l'argomento è stato deferito all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Francesco Amabile,

PREMESSO

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Giugliano in Campania, premesso che l'art. 82 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgt. n. 267/2000 riconosce al Sindaco e ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni un'indennità di funzione la cui misura è determinata, ai sensi del comma 8, con decreto del Ministero dell'Interno, nel rispetto, tra gli altri, del criterio della "*dimensione demografica*" dell'ente, ha chiesto di conoscere se, ad avviso di questa Sezione, tale espressione, vada riferita alla popolazione legale accertata dall'ISTAT alla data del censimento decennale del 21 ottobre 2001 (che per

quel Comune era di 97.999 abitanti) oppure al dato atualizzato della popolazione (che al 31 dicembre 2007 era di 112.068 abitanti).

CONSIDERATO

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al mancato inoltro della stessa tramite il Consiglio delle autonomie locali che alla legittimazione del soggetto proponente e al contenuto oggettivo del quesito.

Con riferimento al primo profilo, premesso che l'art.7 - comma 8 - della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica* alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *"di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito"*, la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito, nel senso che, nelle more della istituzione nella Regione Campania del Consiglio delle autonomie locali, nulla impedisce agli enti territoriali di avanzare ugualmente e direttamente le richieste di parere per mezzo dell'organo di rappresentanza esterna; e ciò non soltanto perché la norma citata non prevede tale tramite come essenziale ma soprattutto per la necessità di non frustrare sul nascere l'attuazione della nuova funzione deferita alla Corte nell'interesse delle collettività locali.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ricevibile in quanto formulata dal Capo dell'Amministrazione e quindi dall'organo che, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n 267/2000, ha la rappresentanza legale del Comune ed è pertanto legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente verso l'esterno.

Sotto il profilo oggettivo, la Sezione rileva che la questione portata al suo esame concerne l'esatta applicazione della normativa sulle indennità dei pubblici amministratori recata dall'art. 82 del TUEL n. 267/2000 e connesso decreto ministeriale attuativo (D. M. Interno 4 aprile 2000, n. 119) in coerenza con i principi recati dal medesimo Testo Unico ai fini del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e, a tale titolo, rientra pienamente nella materia della contabilità pubblica. Prende atto, inoltre, che la questione prospettata non involge valutazioni sul merito dell'attività amministrativa né si riferisce a fatti sottoposti al vaglio di organi giudicanti e requirenti ed attiene, infine, all'astratta interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie. Ritiene, pertanto, la richiesta di parere ricevibile ed ammissibile.

Venendo al merito del quesito, occorre premettere che l'art. 82, primo comma, del TUEL n. 267/2000 - in coerenza col principio stabilito dall'art. 77, comma 1, del medesimo testo unico, in virtù del quale *"la Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche... ad espletare il mandato, disponendo del tempo dei servizi e delle risorse necessari..."* - riconosce, tra gli altri, al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni un'indennità mensile volta a ristorare gli amministratori per l'impegno profuso al servizio della collettività.

Il comma ottavo dell'art. 82 citato definisce le modalità e i criteri per la determinazione di tale indennità di funzione, stabilendo che essa è determinata, senza oneri a carico dello Stato (in quanto grava sul bilancio degli stessi), con apposito decreto del Ministero dell'Interno,

adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Fra i criteri indicati dalla norma vi è - alla lettera b) - quello dell' *"articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate nonché all'ammontare del bilancio di parte corrente"*.

Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, dando attuazione all'ottavo comma dell'art.82 citato, ha fissato le indennità di funzione degli amministratori locali e le misure percentuali d'incremento delle stesse in relazione ad una serie di criteri fra i quali quello della *"dimensione demografica"* degli enti; tuttavia non ha specificato se detto criterio debba essere riferito alla popolazione legale accertata dall'ISTAT alla data del censimento decennale del 21 ottobre 2001 oppure alla consistenza della popolazione risultante da più recenti rilevazioni dell'Istituto di statistica. Di qui il quesito.

Ritiene la Sezione che delle due soluzioni innanzi accennate la seconda sia maggiormente aderente al diritto positivo, in quanto rispondente all'esigenza a che le indennità degli amministratori pubblici siano rapportate al munus publicum rivestito, in funzione di un *effettivo ristoro* dell'impegno svolto da costoro in favore delle collettività locali. Detto principio, che trovasi enunciato espressamente nell'art.7, primo comma, del D.lgs. n.267/2000, è contenuto anche, per implicito, nell'art. 51 della Costituzione, in quanto l'effettività del diritto di accesso, e quindi di permanenza nelle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, prevista dalla Costituzione, è condizione indispensabile per consentire anche ai non abbienti l'esercizio delle funzioni a queste connesse (cfr . Corte cost. n. 24/1968).

La disposizione del TUEL n. 267/2000 cui si ritiene di poter fare riferimento estensivo per l'attuazione del principio sopra enunciato è quella contenuta nell'art.156 secondo comma, del medesimo Testo unico, la quale prevede che, in quanto non diversamente disposto, debba essere computata la popolazione residente nel Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento secondo i dati ISTAT, così privilegiando il dato più aggiornato rispetto a quello emergente dall'ultimo censimento decennale periodico.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2009.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Francesco Amabile

f.to Dr. Mario G.C. Sancetta

Depositata in Segreteria in data 05 marzo 2008

Il Dirigente del Servizio di supporto

f.to Dr. Maurizio Arlacchi